



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice NEGRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2010

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

ONOREVOLI SENATORI. – Onorevoli Senatori! – In Italia esiste ed è concreta l'emergenza omofobia e transfobia, che evidenzia come nel nostro sistema legislativo vi sia una grave lacuna da colmare: l'omissione di qualsiasi forma di protezione contro atti o comportamenti dettati dall'omofobia e dalla transfobia.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una recrudescenza di atti e aggressioni a sfondo omofobico in tutta Italia. A Roma, Milano, Napoli, Pisa, Rimini come in altre città italiane si sono verificate aggressioni, tentativi di incendio, attentati dinamitardi, lancio di bottiglie molotov aventi bersaglio lesbiche, gay, bisessuali e transessuali o i locali e gli spazi frequentati dalla comunità omosessuale. È quindi necessario che le istituzioni locali e nazionali non si limitino alle occasionali quanto rituali dichiarazioni di condanna, ma si adoperino con atti concreti per combattere la dilagante omofobia sul piano legislativo oltre che sul piano culturale e politico.

Il presente disegno di legge mira, con l'unico articolo che la compone, a introdurre specifiche misure tanto contro i delitti motivati dall'odio omofobico e transfobico, quanto contro l'incitazione all'odio omofobico e transfobico, estendendo la protezione già prevista dalla legge italiana in relazione all'istigazione e ai delitti motivati dall'odio etnico, religioso e razziale. A tale fine, infatti, il presente disegno di legge integra le norme del 1975 di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, e resa esecutiva dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, cosiddetta «legge Reale», come modificata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, e la più recente «legge Mancino» contro il

razzismo (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

Nei delitti motivati dall'odio contro minoranze oggetto di pregiudizi diffusi, e alle conseguenze dell'atto delittuoso, si aggiunge un chiaro intento, che va sanzionato, volto a terrorizzare e ad escludere dalla vita sociale un'intera categoria di individui. Il fatto stesso che la citata «legge Reale» e le successive modificazioni abbiano escluso l'odio omofobico o transfobico dalla protezione garantita ad altri gruppi sociali può essere pericolosamente avvertito come una forma di gerarchizzazione dei gruppi a rischio di discriminazione e di manifestazioni di odio e come un chiaro segnale di disinteresse da parte dell'ordinamento a proteggere un gruppo sociale che può, proprio per questo, determinare un incremento di episodi di odio nei confronti del gruppo escluso.

Si tenga presente che le particolari violenze e incitazioni all'odio omofobico, in Italia come in altri paesi europei, hanno indotto il Parlamento europeo ad approvare il 18 gennaio 2006, a grande maggioranza, con voto favorevole di gran parte dei membri del Partito popolare, una risoluzione (2006)0018 sull'omofobia in Europa: questa ha paragonato l'omofobia e la transfobia al razzismo, al sessismo e all'antisemitismo e ha invitato gli Stati membri a prendere misure di carattere penale, proprio per contrastare tali fenomeni e misure antidiscriminatorie alla stregua di quelle già previste per altre forme di discriminazione, che non si limitino pertanto alla sola parità di trattamento relativa all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

Si tratta, dunque, di garantire il medesimo livello di protezione a tutti i cittadini, a prescindere dai motivi di discriminazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti, modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) nel titolo le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa e fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».

